

IMU E TRIBUTI LOCALI

La produzione nel contraddittorio di un contratto di mutuo non è “caso d'uso” ai fini dell'imposta di registro

di Fabio Landuzzi

Con la [sentenza n. 54 del 30 gennaio 2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia](#) ha affrontato il caso di una contestazione sollevata dall'Amministrazione Finanziaria riguardo al **presunto verificarsi del “caso d'uso”** rilevante ai fini dell'**applicazione dell'imposta proporzionale di registro** su di un **contratto di mutuo**, non registrato dalle parti al momento della sua formazione mediante scambio di corrispondenza, bensì per via della **produzione del documento nel corso di un contraddittorio** aperto fra il contribuente e l'Ufficio delle Entrate per un altro accertamento in corso.

In particolare, in occasione di un contraddittorio instaurato nell'ambito di un **accertamento con adesione** per una vertenza in materia di imposte sul reddito, **il contribuente aveva prodotto**, fra l'altro, un **contratto di mutuo** concluso per corrispondenza con un altro soggetto e **non registrato**. Secondo l'Amministrazione Finanziaria, con la presentazione di questo contratto di mutuo si sarebbe **configurato l'obbligo** di procedere alla sua **registrazione** dello stesso ai sensi dell'articolo 1, della Tariffa Parte II, del DPR 131/1986, con la conseguenza che l'Ufficio delle Entrate emetteva **avviso di liquidazione** per il recupero dell'imposta di registro non assolta. In sostanza, l'Amministrazione sosteneva che **la produzione del documento**, seppure **in sede di un contraddittorio pre-contenzioso**, **integrasse il “caso d'uso”** richiesto dalla norma per l'imponibilità ai fini dell'imposta di registro.

La **CTP di Reggio Emilia ha annullato l'avviso di liquidazione** sulla base di un'interessante dissertazione. Osservano infatti i Giudici della CTP che **il contratto di mutuo**, o meglio la proposta accettata in concreto dalla controparte, **non risulta** essere stata **“depositata” bensì solamente “prodotta”** all'Amministrazione Finanziaria. Richiamando anche giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 10865/2005), osservano i Giudici che il verbo “depositare” ha un preciso significato nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro. Infatti, l'articolo 6 del DPR 131/1986 afferma che **si ha “caso d'uso” quando un atto si deposita presso le amministrazioni** dello Stato **per essere acquisito agli atti**. Il termine “deposito” non è utilizzato per il solo fatto di indicare una modalità di consegna dell'atto alla Pubblica Amministrazione, bensì perché si vuole **indicare un effetto sostanziale: l'acquisizione dell'atto stesso a fini giuridici e operativi**.

Costituisce pertanto “caso d'uso”, tale da innescare l'applicazione dell'imposta di registro, la

notifica dell'atto di cessione di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione in quanto la notifica è una modalità di deposito dell'atto. Diversamente, **quando l'atto è semplicemente "prodotto" nell'ambito di un contraddittorio**, come è avvenuto nel caso di specie, **non può dirsi** affatto realizzata l'ipotesi del **suo avvenuto deposito** con la conseguenza che **non si determinano le condizioni del "caso d'uso"** e quindi del connesso obbligo di registrazione e liquidazione del tributo.